MISURE AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE IN FAVORE DEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA

Art. 18

Obblighi degli enti pubblici previdenziali e delle società di assicurazione

Nell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, i primi cinque commi sono sostituiti dai seguenti: "Gli enti e le societa' indicate dall'articolo 23 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, tenuti per legge, statuto o disposizione dell'autorita' di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, nonche' ogni altro ente pubblico non economico, ad eccezione dell'Istituto di emissione e della Cassa nazionale del notariato, indipendentemente dalle finalita' istituzionali, dalla natura e consistenza patrimoniale, devono mensilmente comunicare al comune nel cui territorio e' sito ciascuno degli immobili, nonche' alla prefettura competente, l'elenco delle unita' immobiliari gia' destinate ad uso di abitazione che siano o divengano disponibili in un momento successivo, con l'indicazione della data di effettiva disponibilita'. Il comune provvede a darne pubblicita' mediante affissione all'albo comunale e inserzione su uno o piu' quotidiani a maggiore diffusione locale. I contratti di locazione relativi agli immobili di cui al comma precedente, dei quali non sia stata resa pubblica la disponibilita' ai sensi del medesimo comma, sono nulli. Gli enti e le societa' di cui al primo comma devono, nella locazione delle unita' immobiliari incluse negli elenchi mensili, limitatamente ad una quota del 50 per cento della disponibilita' annuale complessiva, dare priorita' a coloro che dimostrino che nei loro confronti sia stato eseguito un provvedimento esecutivo di rilascio o sia stato notificato precetto per il rilascio dell'immobile locato, sempreche' non si tratti di provvedimenti di rilascio fondati sulla morosita' del conduttore o del subconduttore. Decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione dell'elenco di cui al primo comma senza che i soggetti indicati nel comma precedente abbiano richiesto allo ente o alla societa' la locazione degli immobili compresi nell'elenco, gli enti e le societa' possono liberamente disporre degli immobili medesimi. Il legale rappresentante degli enti e delle societa' di cui al primo comma, il quale indebitamente ometta o ritardi la comunicazione mensile ivi prevista, ovvero renda una dichiarazione non veritiera, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali. Chiunque in qualita' di legale rappresentante ovvero di mandatario di uno degli enti o societa' indicati nel primo comma stipuli un contratto di

locazione relativamente ad un immobile la cui disponibilita' non sia stata tempestivamente resa nota ai sensi del primo comma, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire quindici milioni".

Versione in vigore dal 1 dicembre 1984, non più in vigore dal 31 gennaio 1985 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure amministrative e finanziarie in favore dei comuni ad alta tensione abitativa
Estremi	Decreto-legge 1 dicembre 1984, n. 795
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-amministrative-e-finanziarie-in-favore-dei-comuni-ad-alta-1984/art-18-obblighi-degli-enti-pubblici-previdenziali-e-delle-societa-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it